



**ORDINANZA N° 55/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che sono in corso i lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, per l'esecuzione dei quali è stato incaricato il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria), con sede in via Bruno Buozzi n. 32 - 00197 Roma e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), con sede in Via Consolare Antica, n. 572/B - 98071 Capo D'Orlando (ME).
- che il consorzio stabile A.I.C.O. - S.c.a.r.l, nella qualità di capogruppo mandataria dell'RTI sopra citato, ha indicato per l'esecuzione dei lavori, l'impresa consorziata Fratelli Mammana S.r.l., con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME);
- che con nota prot. n. 37 del 05.05.2025 l'impresa esecutrice Fratelli Mammana S.R.L ha comunicato la necessità di prorogare gli effetti dell'ordinanza n. 46/2025 del 28.03.2025 al fine di completare le lavorazioni del cavalcavia nel tratto di valle, allegando alla stessa il nuovo cronoprogramma delle opere a finire dove sono state aggiornate le date;
- che con mail del 05.05.2025, la direzione lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'impresa precisando che le nuove scadenze richieste, sono indispensabili per il completamento delle lavorazioni, ma è necessario evidenziare che le stesse sono postume rispetto ai termini prefissati dall'Amministrazione e non devono essere considerate come proroga concessa all'appaltatore;

VISTI:

- l'ordinanza n. 92/2024 del 24.06.2024;
- l'ordinanza n. 46/2025 del 28.03.2025;
- la nota dell'impresa prot. n. 37 del 05.05.2025;
- l'email della Direzione Lavori del 05.05.2025;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo;

CONSIDERATO che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, delle sopra citate lavorazioni, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la DL,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo,

1. **In continuità con la precedente ordinanza n. 46/2025 e sino alle ore 20:00 del 16.05.2025 il mantenimento della chiusura al traffico veicolare della carreggiata di valle (direzione Palermo) nel tratto compreso tra il Km. 27+900 ed il Km. 29+378 dell'autostrada A/20 Messina – Palermo e il contestuale mantenimento del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Messina).**

2. Con decorrenza dalle ore 06:00 del 19.05.2025 e sino alle ore 20:00 del 25.06.2025 la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Messina) nel tratto compreso tra il Km. 29+378 ed il Km. 27+900 dell'autostrada A/20 Messina – Palermo e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Palermo).

È, inoltre, istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità della ditta consorziata, incaricata per l'esecuzione dei lavori, **"Fratelli Mammana S.r.l."**, con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME).

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria) e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), in solido con l'impresa **"Fratelli Mammana S.r.l."**, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori, sono indicati come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le limitazioni, telefonicamente al Centro Radio e via mail all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta.

Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, **l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle limitazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.** La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il responsabile in sito è il **Geom. Giuseppe Mammana tel. [REDACTED]**

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 06.05.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

